

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1012)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 28 MARZO 1973

Provvedimenti urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — La determinazione del Governo annunciata nelle dichiarazioni programmatiche di presentare alle Camere contestualmente alla legge generale di riforma delle Università un insieme coordinato di provvedimenti urgenti, è motivata da uno stato di necessità più che evidente: il numero naturalmente decrescente dei docenti ridotto ormai a poco più di tremila di contro ad una popolazione studentesca che, secondo gli ultimi dati dell'Istituto centrale di statistica, supera per l'anno accademico 1972-73 i 657.000 iscritti in corso, dei quali circa 220.000 iscritti al primo anno. Se a questo si aggiungono i fuori corso, si ha l'evidente squilibrio del rapporto docenti-discenti. Nè vale la considerazione da taluno fatta che il numero degli studenti universitari che normalmente frequentano i corsi di studio è ben diverso da quello degli iscritti, poichè que-

sta constatazione non è vera per molte discipline che registrano altissima frequenza, con la totale impossibilità dei docenti di instaurare un qualsiasi rapporto valido ed efficace con gli studenti, e d'altra parte non è pensabile che un intervento legislativo, anche soltanto preparatorio di una riforma generale, poggi la propria soluzione su dati di vita patologici delle Università (scarsità di frequenza) e non su quelli fisiologici che evidentemente presuppongono una indispensabile ed efficace presenza degli studenti negli atenei.

È appena il caso di osservare ancora che la scarsa presenza è una conseguenza di tante altre situazioni che certamente non possono considerarsi normali.

I fatti dirompenti che motivano gli interventi urgenti sono il numero delle Università in Italia, la scarsa capacità recettiva delle

Università stesse e l'inadeguatezza delle attrezzature.

Inoltre, è fenomeno che impone questi interventi la presenza nelle Università di un notevole numero di cosiddetti « precari » nelle posizioni più diverse e con incarichi di varia natura (dai borsisti agli incaricati di esercitazioni, agli assistenti volontari, ad altre diverse forme di incarichi variamente denominati). Si tratta di persone che hanno consentito fino a oggi con la loro attività di superare le più gravi difficoltà legate a questa vera esplosione di presenza studentesca con tutti i problemi che essa coinvolge, e che occorre sistemare in una posizione dignitosa e valida affinché l'Università abbia chi assolve i numerosi compiti che le sono necessari e affinché coloro che hanno intrapreso la via della ricerca scientifica e degli studi non siano costretti ad abbandonarla impoverendo il mondo scientifico e universitario.

A questo proposito altro tema di urgenza riguarda i più giovani che, attratti da uffici e carriere indiscutibilmente meglio remunerati e non trovando sostanzialmente porte aperte per gli studi post-universitari, abbandonano innanzi tempo il campo.

Una Università che voglia mantenere una elevata quotazione scientifica, culturale e sul piano della ricerca deve essere in grado di aprire larghe possibilità a giovani capaci e studiosi al fine di attuare una scelta su vasta scala per mandare avanti i « capaci e meritevoli ». Si apre qui il grande tema del diritto allo studio, in applicazione di un preciso dettato costituzionale, affinché « i capaci e meritevoli » non escano scelti in una *élite* di privilegiati ma nella generalità dei giovani studenti italiani: affermazione questa che non può attuarsi con repentinità ma ha bisogno di una costante volontà politica e di un impegno perseverante fino a raggiungere la piena realizzazione.

Nè può tacersi tra i fatti che determinano gli interventi urgenti l'attuale trattamento economico dei docenti universitari, evidentemente contrastante con la dignità del loro ufficio, con l'impegno di ricerca, di studio, di insegnamento e idoneo ad aumentare la già grave spinta alla professione che, se da

una parte può dare al docente una maggior completezza di preparazione e di esperienza, certamente lo sottrae all'impegno primario dell'Università, fino a talune gravi degenerazioni che portano non già la professione al servizio della cattedra ma la cattedra, o comunque l'incarico universitario, al pesante servizio della professione.

Abbiamo elencato talune situazioni in modo sommario. Vogliamo aggiungere che la democratizzazione del governo delle Università si impone almeno facendo qualche primo passo in preparazione della riforma e d'altra parte, se ancora una ragione può essere sottolineata a spiegazione delle norme urgenti, a nostro avviso essa sta proprio nella indispensabilità di preparare una situazione e un clima generale di minor fatica e di minor tensione che renda l'Università idonea ad accogliere la riforma generale.

* * *

Anzitutto quindi occorre intervenire in termini di « nuove Università », la cui istituzione non può non prevedersi in relazione all'impetuoso sviluppo della popolazione studentesca, al fine di impedire la proliferazione di iniziative che si qualificano universitarie e che il più delle volte, però, si fondano su basi di dubbia consistenza.

La prima urgenza è, dunque, quella di vietare a chiunque, ferma la libertà di insegnamento e di apprendimento proclamata dalla Costituzione, di intitolare « Università » strutture che si sottraggono ai controlli, alle garanzie e alle procedure che le leggi della Repubblica prevedono perchè una Università abbia vita. **Ma contestualmente è necessaria una programmazione che concentri le risorse della collettività là dove è prioritario il bisogno e dunque anzitutto in direzione delle aree sulle quali insistono Università congestionate e poi delle regioni prive di Università che ne facciano motivata richiesta, subordinando l'esame di altre situazioni a precise garanzie di funzionalità e di serietà.**

La situazione attuale è ancor più aggravata dal blocco delle istituzioni di nuove Università e dei concorsi universitari insieme ad una incontrollata liberalizzazione del-

l'ingresso agli studi universitari che finisce, se non si interviene in più settori, con il ritorcersi a danno di quei giovani per i quali il provvedimento era stato attuato. Ma insieme a questo grave inconveniente si va preparando oggi un pericolo non minore: la fungaia delle Università appena sorte o in procinto di sorgere. Se non si dispone una regolamentazione, una programmazione seria e tempestiva si avrà solo il desolante risultato di vedere sorgere pseudo-università motivate da presunto prestigio provincialistico, di ben scarso valore scientifico, costrette a reggersi con qualche grosso nome di docente impegnato in altro ateneo e una schiera di incaricati troppo spesso già occupati in altri uffici, anche statali, o in libere professioni, con danno enorme della serietà degli studi, della ricerca, dell'insegnamento.

Si ritiene perciò indilazionabile istituire nuove Università e riconoscere nuove Università libere secondo un preciso e motivato piano che tenga conto, tra l'altro, di due condizioni: nessuna Università dovrebbe avere più di 40.000 studenti; ogni regione, che ne faccia motivata richiesta, ha diritto di avere almeno una Università.

Anche fuori delle due precedenti ipotesi le Università potranno essere autorizzate ad attuare, nell'ambito territoriale delle rispettive regioni e d'intesa con le stesse, corsi di laurea decentrati, nonché corsi sussidiari di insegnamento realizzati con l'ausilio di apparati elettronici a circuito chiuso per la trasmissione di lezioni e esperienze di laboratorio. Trattasi di metodi già efficacemente sperimentati che possono dare non piccoli vantaggi nell'interesse degli studenti.

* * *

Il secondo grave tema urgente riguarda i docenti e quindi l'indispensabile riapertura dei concorsi, il nuovo sistema dei concorsi, un sensibile allargamento degli organici e la istituzione della nuova figura del professore universitario associato nel ruolo unico dei docenti.

I concorsi a cattedra, bloccati dal 1969, vengono riaperti e interesseranno circa 400 cattedre, in atto giacenti inutilizzate presso

le Facoltà, e 3.600 di nuova assegnazione nel biennio 1973-75. Ciò comporta che con il prossimo anno accademico avremo 2.200 professori di ruolo ed ulteriori 1.800 entro il 1975 che, in aggiunta ai 3.100 attuali, porteranno il ruolo a 7.100 unità.

Poichè l'articolo 3 dei provvedimenti urgenti prevede il transito nel ruolo degli straordinari di circa 750 aggregati, un ruolo questo dichiarato a esaurimento, e la sistemazione in soprannumero dei circa 150 ternati che non si trovano in ruolo per indisponibilità della cattedra, avremo 8.000 professori ordinari al termine del biennio.

Il rapporto docente-studente, attualmente di 1 a 300, perverrà quindi al valore di 1 a 125, che è quello italiano degli anni '50. Se agli ordinari si aggiunge il complesso dei professori universitari associati, che terranno anch'essi insegnamenti ufficiali, previsto in circa 10.000 unità nello stesso biennio, il rapporto si ridurrà ulteriormente fino a quello di 1 a 55, cioè sarà prossimo a quello ritenuto ottimale, che è stato tuttavia raggiunto solo negli Stati Uniti d'America mentre in Europa esso oscilla dall'1 a 130 in Francia, all'1 a 50 in Gran Bretagna, ossia in paesi in cui è applicato di fatto il numero chiuso.

L'immediato trasferimento in ruolo di aggregati e ternati porta a 4.000 gli ordinari chiamati a gestire i concorsi per i 4.000 nuovi posti, determinandosi così un aumento del 30 per cento a fronte degli attuali 3.100.

Tale incremento, in aggiunta alle nuove norme concorsuali, fondate sulla semplicità del congegno di sorteggio e sul divieto di far parte di due Commissioni giudicatrici di concorso contemporaneamente o successivamente, costituisce lo strumento dirompente della cosiddetta baronia dei concorsi; non è certo uno strumento di garanzia assoluta ma consente sia la sistemazione dei meritevoli, sia di incrementare ulteriormente, di circa il 160 per cento, il numero degli attuali aventi titolo a giudicare concorsi.

Con l'abolizione del numero chiuso dei vincitori di concorso, cioè della terna, questi saranno tanti quanti i posti disponibili, venendo così a crollare un'altra fonte delle frequenti ingiustizie del passato.

Il ruolo unico dei docenti è articolato nella doppia qualifica di professore universitario ordinario e di professore universitario associato. Tale scelta ha consentito di accogliere una articolazione presente nelle più avanzate e sperimentate legislazioni universitarie vigenti; di evitare che il ruolo degli ordinari passi in un biennio da circa 3.000 a circa 18.000 unità, a fronte delle difficoltà obiettive di reclutamento di docenti sicuramente validi e della necessità di evitare una drastica caduta di livello della didattica e della ricerca; di consentire quella fisiologica maturazione didattica e scientifica che è il presupposto irrinunciabile di una Università degna di questo nome; di non bloccare ogni possibilità di accesso al ruolo alle giovani generazioni per oltre un ventennio.

Con l'istituzione del professore associato si è voluta instaurare l'unità del ruolo dei docenti in cui tutti coloro che hanno responsabilità di insegnamento e di ricerca sono riuniti nel Consiglio del corso di laurea, senza discriminazioni e senza rapporti di personale dipendenza anche se hanno differenti posizioni nello svolgersi della carriera docente.

Nel presente provvedimento si è perciò ritenuto di anticipare l'istituzione del professore associato, che fa parte integrante e organica della legge generale di riforma, per poter corrispondere alla esigenza urgente e indifferibile di dare subito uno *status* certo e dignitoso a quei docenti che, per il servizio già prestato e per i loro titoli scientifici, siano riconosciuti idonei ad entrare a far parte del corpo dei docenti di ruolo delle Università italiane.

Si accede alla qualifica di docente universitario associato sia attraverso una prova nazionale di idoneità per coloro che hanno già titoli di studio, di ricerca, di insegnamento, sia attraverso concorsi esterni per i quali sono previsti 1.000 posti in organico nel primo biennio accademico.

Il professore universitario associato ha una sua posizione autonoma e precisi compiti e responsabilità, con diritti e doveri in larga parte uguali a quelli dei professori ordinari; svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica e di accertamento

del profitto degli studenti, si interessa alle esercitazioni e ai seminari e partecipa con voto deliberativo alle adunanze del Consiglio di facoltà e alla elezione del Rettore.

L'assegnazione del corso annuale di materia ufficiale ovvero dei due corsi semestrali consecutivi è disposta dal Consiglio di facoltà annualmente.

La istituzione del professore associato vuole anche rispondere alla sempre crescente domanda di un vastissimo mondo di studenti che ha diritto di essere seguito negli studi e in ogni altra attività universitaria, consentendo in questi delicati compiti di maggiormente operare quella scelta degli studenti più idonei a proseguire negli studi universitari per un continuo arricchimento della cultura e della ricerca scientifica.

È il caso di sottolineare che per i professori associati che abbiano continuativamente impartito l'insegnamento per almeno 9 anni è prevista una percentuale riservata nei concorsi a ordinari.

Viene affrontato nei provvedimenti urgenti l'indilazionabile problema dei doveri accademici e del trattamento economico. Considerata la serie delle responsabilità che competono al docente e gli impegni fra i quali merita sottolineatura l'obbligo di residenza nella sede universitaria come condizione essenziale per svolgere adeguatamente i propri compiti, ci si è soffermati sul rapporto attività docente-professione come punto focale dell'importante tema del pieno tempo.

Non vi è dubbio che pieno tempo integri due concetti: la maggior presenza per le responsabilità universitarie, l'assenza di impegni extra-universitari: ma è anche vero che se l'elencazione dei doveri rappresenta la parte positiva del maggior impegno chiesto ai docenti per l'Università, rimane sempre da risolvere quel delicato rapporto cui si è fatto cenno relativo alla professione e si è ritenuto di affrontarlo contestualmente a una provvisoria soluzione di trattamento economico.

Le norme prevedono una indennità dell'80 per cento dello stipendio ma prevedono anche che questa possa spettare soltanto a coloro che abbiano rinunciato ad attività professionali. Si richiede una dichiarazione

scritta dal docente e si prevedono per gli organi universitari poteri di accertamento d'intesa con l'Amministrazione finanziaria.

In questo provvedimento sono previste sanzioni gravi per gli inadempienti ai doveri verso l'Università e ne sono indicate le procedure.

Il problema dei « precari » viene affrontato con l'istituzione di contratti quadriennali per laureati a condizione che abbiano svolto attività universitaria nelle varie ipotesi indicate dalle norme. Il titolare del contratto, oltre alla propria attività di studio e di ricerca, è tenuto a svolgere attività di assistenza agli studenti e di controllo del loro profitto.

Per quanto riguarda i giovani laureati, il provvedimento prevede 4.000 borse di studio biennali nel primo biennio accademico, proprio al fine di rendere attuale quel diritto allo studio che è impegno costituzionale. E sempre in attuazione di tale principio è indispensabile e urgente incrementare e utilizzare più razionalmente i fondi disponibili per la politica sociale e anzitutto per gli assegni, la cui relativa insufficienza in rapporto alla accresciuta popolazione degli atenei era ed è causa di disagio per i ceti meno abbienti. Ma soprattutto è parso opportuno disporre una più efficace garanzia circa le modalità della corresponsione ed avviare ad una maggiore attuazione il principio finora troppo poco applicato dalla legge vigente, secondo il quale l'assegno di studio dovrebbe essere, di norma, corrisposto in servizi, salvo una somma in denaro per le piccole spese. Universale è la critica alla mera erogazione di denaro per il suo carattere dispersivo e per la nessuna garanzia che essa offre ai fini del finanziamento degli studi universitari. Uno strumento incentivante che orienti e sostenga le Università nel loro sforzo per una moderna politica di servizi (collegi, case dello studente, mense, impianti di vita comunitaria studentesca, libri e dispense a prezzo di puro costo) può avere in prospettiva i più benefici risultati, come indica l'esperienza di alcune Università d'avanguardia. Benefici sul piano sociale perchè alle famiglie deve essere offerta una scelta che le sollevi interamente dal costo vivo del

mantenimento di un figlio agli studi, e ancor più benefici sul piano culturale e della formazione intellettuale e civile dei giovani, perchè si fa dell'assegno di studio lo strumento di una effettiva frequenza degli studi e perchè si rafforzano quegli elementi comunitari della vita universitaria, in difetto dei quali l'Università si riduce a mera macchina di esami e a fabbrica burocratica di titoli.

L'erogazione di assegni di studio dovrà essere comunque limitata a studenti che risultino effettivamente « capaci e meritevoli » sulla base di parametri obiettivi e prefissati, favorendo coloro che appartengono a famiglie di disagiate condizioni economiche e fra questi, in modo particolare, coloro che debbono affrontare maggiori oneri per la sistemazione in località distanti da quella di residenza ai fini della effettiva frequenza dei corsi.

Accertamenti in ordine alle reali condizioni economiche degli studenti che richiedono l'assegno di studio possono essere svolti direttamente dagli organi responsabili delle opere universitarie.

Per quanto riguarda le opere universitarie stesse si prevede che entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge esse devono essere restituite alla normale gestione e decadono quindi gli attuali Commissari governativi.

L'esigenza, infine, di una più viva e diretta partecipazione di tutte le componenti universitarie risponde alla necessità di assicurare all'Università una presenza attiva che è assunzione di responsabilità e nel contempo ingresso di energie negli organi di governo dell'Università stessa. Si è prevista pertanto una presenza studentesca nei Consigli di amministrazione con un rappresentante degli studenti designato tra i rappresentanti degli studenti stessi nel Consiglio di amministrazione delle opere universitarie. Si è così ritenuto di dare subito inizio ad una rappresentanza responsabile degli stessi nella gestione delle Università. La legge di riforma ovviamente prevede una soluzione più organica.

Gli aspetti fin qui esaminati non esauriscono l'area dei provvedimenti urgenti che

vengono incontro a necessità minori e pur innegabili delle Università o precisano discipline tecniche di punti che hanno dato luogo ad abusi, come meglio si vedrà dall'articolo. Essi sono però quelli che assumono una importanza di principio e di tendenza e sui quali meglio si misura la validità di quanto si affermava all'inizio e cioè che si tratta di vere e spesso drammatiche urgenze, che esse corrispondono ad attese largamente diffuse del mondo universitario al di là di ogni confine sindacale o politico, che nel dare ad esse risposta si è tenuto largamente conto delle esperienze positive che l'Università ha espresso in questi anni, e di rilievi, proposte, soluzioni avanzate in questo arco di tempo sia dalle maggioranze sia dalle opposizioni.

* * *

Come si vede in questa rapida sintesi e come maggiormente si constata dall'attenta lettura degli articoli che seguono, il Governo ha posto ogni impegno per affrontare una situazione universitaria a tutti nota come tanto delicata da diventare preoccupante.

Il Governo sa che su temi di tanto rilievo facile è incontrare valutazioni diverse, proposizioni diverse e quindi soluzioni diverse, ma è anche convinto di aver cercato di trarre

dalle passate esperienze, dagli studi acquisiti, dagli stessi dibattiti parlamentari della passata legislatura, dai consigli e dal parere delle varie organizzazioni sindacali e di categoria, quanto di più efficiente, di più valido, di più accettabile fosse possibile.

Presenta questo provvedimento esprimendo ancora una volta la più piena fiducia nel Parlamento che saprà con il proprio apporto perfezionarlo e renderlo capace di raggiungere gli scopi che esso si prefigge.

Ma soprattutto una fiducia il Governo vuole esprimere e cioè che ciascun Gruppo parlamentare collabori per rendere un servizio alle Università italiane che in un regime di libertà non possono essere riserva di partito alcuno e tanto meno materia di strumentalizzazione politica per chicchessia. Per chiunque rettamente pensi e viva la democrazia, le Università debbono essere viste come il luogo dove i giovani si apparecchiano ad essere sempre più capaci di vivere e far vivere la libertà, la quale, proprio perchè è prerogativa dell'uomo, nello studio, nella ricerca, nella cultura ha il suo primo vitale respiro.

Tali principi fondamentali hanno animato il Governo nel presentare questo provvedimento. Tali principi ispireranno il Parlamento nell'approvarlo con la maggiore possibile sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*Nuovi posti di ruolo
di professore universitario.*

Sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75, n. 1.800 nuovi posti di ruolo di professore universitario, per il bando di concorsi pubblici e per nuove nomine e trasferimenti. Tali posti sono ripartiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle richieste formulate dalle **Facoltà e Scuole delle Università** e degli Istituti di istruzione superiore, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, **sentita, per quanto riguarda i criteri generali di ripartizione, la sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione.** Un'aliquota non inferiore al 50 per cento di tali posti deve essere destinata alla istituzione o al raddoppiamento di cattedre attinenti a discipline fondamentali.

È abrogato il primo comma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924.

I posti di ruolo per la copertura dei quali le Facoltà non abbiano provveduto, entro sessanta giorni dall'assegnazione, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che comunque in quest'ultimo caso non risultino ricoperti entro i successivi 90 giorni, sono riassegnati dal Ministro della pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra Facoltà che ne abbia fatto richiesta.

Art. 2.

*Nuova disciplina
dei concorsi a cattedra.*

I concorsi a cattedre universitarie sono banditi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta delle Facoltà interessate, **sentita la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione,**

la quale si pronuncia anche sull'opportunità del raggruppamento in unico concorso di più richieste per discipline non fondamentali che siano strettamente affini.

La Commissione giudicatrice è composta di cinque professori di ruolo o fuori ruolo della disciplina o delle discipline messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di due, di sette in caso diverso. I commissari vengono sorteggiati nello stesso numero, più due supplenti per eventuali sostituzioni, fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo della disciplina o delle discipline messe a concorso, purchè il numero dei sorteggiabili non risulti complessivamente inferiore a venti.

Qualora non sia raggiunto tale numero, il sorteggio viene esteso ai professori di materia strettamente affine indicata dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; qualora neppure in tale ipotesi il numero predetto sia stato raggiunto, il sorteggio viene ulteriormente esteso ai professori di altre materie strettamente affini scelte con la stessa procedura. **Almeno due commissari su cinque, ovvero tre su sette, debbono essere titolari della disciplina messa a concorso, semprechè ne esistano in sufficiente numero fra i sorteggiabili.**

Non possono essere sorteggiati coloro che facciano parte della 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ovvero siano stati commissari del concorso immediatamente precedente per la stessa o per le stesse discipline. Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di quattro funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche, e si svolgono con l'assistenza di un notaio designato dal Consiglio nazionale del notariato.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro della pubblica istruzione. Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente pre-

cedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente. Decadono i commissari che per qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non abbiano partecipato a due riunioni della commissione, o abbiano di fatto impedito la conclusione dei lavori. La conclusione dei lavori deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di prima convocazione. Per la sostituzione dei commissari decaduti, come pure in caso di rinuncia o di dimissioni, si provvede con i supplenti, o, se questi non siano sufficienti, con nuovo sorteggio.

La commissione formula il proprio giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati. I titoli scientifici debbono essere stati stampati e depositati ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, alla data della presentazione della domanda, che deve essere corredata dalla relativa certificazione.

Al termine dei propri lavori la commissione redige una relazione analitica nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati con riferimento sia ai titoli scientifici che all'eventuale attività didattica ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori dei posti messi a concorso, in ordine alfabetico. Tutti gli atti della commissione sono pubblici, e devono essere approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le chiamate dei vincitori sono deliberate, su domanda degli interessati, per la disciplina messa a concorso o per disciplina strettamente affine o che sia parte della stessa, sentita nei due ultimi casi la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale provvede successivamente nella stessa forma, sentiti gli interessati e tenuto conto delle eventuali osservazioni delle Facoltà, ad assegnare i posti non ricoperti fra quelli messi a concorso, su conforme parere della 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione ai vincitori che non siano stati chiamati da alcuna Facoltà.

Art. 3.

*Inquadramenti**nel ruolo dei professori universitari.*

Sono collocati nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinario e nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano stati compresi nella terna dei vincitori, ancorchè scaduta per decorso dei termini di validità, di un concorso a cattedra universitaria espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data siano in servizio presso l'Università in qualità di incaricati o assistenti;

b) i professori aggregati in servizio alla stessa data, nonchè i vincitori di concorso a posti di professore aggregato banditi anteriormente al 1° gennaio 1973.

Gli aventi titolo conseguono la nomina con decreto del Ministro della pubblica istruzione a seguito di chiamata deliberata da una Facoltà per la disciplina o per le discipline del relativo concorso, ovvero per una disciplina che ne sia parte o che sia strettamente affine, sentita in tal caso la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Alle Facoltà che, a seguito di domanda dell'interessato che presti in esse servizio, deliberino entro 60 giorni la chiamata di uno degli aventi titolo di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, viene attribuito un posto di ruolo in soprannumero.

Il ruolo dei professori aggregati di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso. Le Facoltà presso le quali, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esistano posti di ruolo di professore aggregato, hanno diritto ad ottenerne la trasformazione in altrettanti posti di ruolo di professore universitario.

I nuovi posti di ruolo in tal modo istituiti sono assegnati dalla Facoltà o a professori di ruolo mediante trasferimento o a professori aggregati immessi in ruolo in posizione di straordinari mediante chiamata. I professori aggregati di cui al primo comma

possono essere chiamati da qualsiasi altra Facoltà presso la quale esista un posto di ruolo disponibile.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma del presente articolo, qualora entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge nessuna Facoltà abbia deliberato la chiamata, la nomina è disposta d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le Facoltà, con preferenza per le Facoltà rette da Comitati tecnici. Alla Facoltà cui viene assegnato il docente è attribuito un corrispondente posto di ruolo se nella Facoltà stessa non sia disponibile un posto di professore universitario.

Art. 4.

Istituzione

del professore universitario associato.

È istituito il professore universitario associato. Il professore associato svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica con particolare riferimento all'accertamento del profitto degli studenti, alle esercitazioni di gruppo ed ai seminari, secondo quanto disposto annualmente dal Consiglio di facoltà. Gode delle garanzie di libertà scientifica e didattica ed è soggetto ai doveri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in quanto compatibili con la presente legge. Partecipa con voto deliberativo alle adunanze dei Consigli di facoltà ai sensi del successivo articolo 13 e all'elezione del Rettore.

Il professore associato svolge un corso annuale di materia ufficiale, ovvero un corso sussidiario o di specializzazione nell'ambito di un insegnamento ufficiale, ovvero un corso parallelo. L'assegnazione del corso annuale, ovvero di due corsi semestrali consecutivi, è disposta annualmente dal Consiglio di facoltà secondo le esigenze didattiche, sentito l'interessato, nell'ambito della disciplina per la quale il professore è stato associato o di discipline con essa affini. Svolge, altresì, attività di ricerca scientifica e didattica con particolare riferimento all'accertamento del profitto degli studenti, alle esercitazioni di gruppo e di seminari, se-

condo le norme fissate dal Consiglio di facoltà.

Sono istituiti per ciascuno degli anni accademici 1973-74 e 1974-75 n. 500 posti di professore associato che saranno ripartiti e messi a concorso osservando le modalità e le procedure di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. Qualora per una disciplina messa a concorso esistano almeno cinque professori associati, uno dei commissari è sorteggiato nel loro ambito.

Sono nominati professori associati, a seguito di prova nazionale di idoneità:

a) i professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà da almeno quattro anni o da almeno tre se provvisti di abilitazione alla libera docenza, purchè confermati nell'incarico per l'anno accademico 1972-73;

b) gli assistenti nominati in ruolo da almeno cinque anni, o da almeno quattro se provvisti di abilitazione alla libera docenza;

c) gli assistenti nominati in ruolo da almeno tre anni e che abbiano avuto un incarico di insegnamento ufficiale nelle Facoltà per l'anno accademico 1972-73.

I relativi posti di ruolo sono istituiti in soprannumero negli anni accademici 1973-74 e 1974-75 presso le Facoltà alle quali gli aspiranti alla immissione in ruolo appartengono o come incaricati o come assistenti all'atto della presentazione della domanda. Gli assistenti di ruolo che abbiano l'incarico di insegnamento in una Università diversa da quella in cui sono in servizio come assistenti, hanno diritto all'opzione per la sede. La domanda di ammissione alla prova deve essere presentata entro 60 giorni dal termine dell'anno accademico in cui i singoli aspiranti maturano l'anzianità prescritta, per non più di due delle discipline o gruppi di discipline di cui al comma seguente.

La commissione giudicatrice è unica per ciascuna disciplina fondamentale, ovvero per gruppi di discipline non fondamentali, dichiarate affini su conforme parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, sentita la predetta sezione, un regolamento per

il riparto e l'assegnazione dei posti di ruolo di professore associato e per la formazione delle commissioni e la disciplina dello svolgimento dei loro lavori, osservando criteri analoghi a quelli previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Su proposta motivata delle Università interessate il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, indice concorsi a posti di professore ordinario per professori associati che, dopo la nomina, abbiano continuamente impartito l'insegnamento per almeno nove anni fino alla concorrenza del 20 per cento dei posti di professore ordinario di nuova istituzione nell'anno in cui sono presentate le relative proposte.

Il ruolo degli assistenti ordinari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, è trasformato in ruolo ad esaurimento. In esso possono essere tuttavia inquadrati, a domanda da presentare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo modalità determinate da un regolamento ministeriale da emanarsi entro lo stesso termine e riutilizzando i posti che si renderanno via via disponibili:

a) gli incaricati di posti di assistente di ruolo per i quali non siano stati banditi i relativi concorsi ovvero, se banditi, non siano espletati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i ternati in concorsi a posti di assistente di ruolo la cui idoneità non sia scaduta, alla stessa data, per decorso dei termini di validità.

I nuovi assistenti di ruolo di cui alle precedenti lettere a) e b) saranno assegnati, per quanto possibile, alle cattedre di raddoppio e a quelle di materie fondamentali che non ne siano sufficientemente provviste.

Art. 5.

Doveri accademici.

Il docente universitario di ruolo durante il periodo di svolgimento del corso di insegnamento è tenuto ad essere presente nel-

l'Università per le attività didattiche, gli incontri con gli studenti e per ogni altra attività connessa con la sua posizione e qualità di docente.

Egli è inoltre tenuto a essere presente anche per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea e per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

Il Consiglio di facoltà determina d'intesa con i docenti, il tempo minimo, da riservare agli incontri con gli studenti. L'orario delle lezioni, dei seminari, delle esercitazioni e degli incontri con gli studenti deve essere reso pubblico mediante affissione nella sede del Rettorato, della Facoltà e dell'Istituto.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo dove ha sede l'Università.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di facoltà, ad assumere attività di insegnamento presso una accademia militare o altra istituzione di formazione professionale o culturale superiore organizzata dalla Pubblica amministrazione.

Per inosservanza dei doveri di cui al presente articolo e di tutti i doveri previsti dal testo unico delle leggi universitarie approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, il docente è giudicato da una commissione di 5 membri nominata nel suo seno all'inizio di ogni triennio dal Consiglio di amministrazione. La commissione può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari, a seconda della gravità delle infrazioni accertate, in contraddittorio con l'interessato:

a) censura;

b) sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Ministro della pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere della Corte di disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Nei casi di particolare gravità la commissione può proporre la decadenza dall'ufficio al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della predetta Corte di disciplina, fatte salve le guarentigie di difesa previste dall'ultimo comma del-

l'articolo 89 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Restano in vigore in quanto compatibili con il presente articolo, le norme contenute negli articoli 87, 88 e 89 del predetto testo unico.

Art. 6.

Borse di formazione scientifica e didattica.

A partire dall'anno accademico 1973-74 sono banditi annualmente pubblici concorsi per numero 2.000 borse biennali di formazione scientifica e didattica, dell'importo lordo di lire 1.800.000 annue ciascuna, corrisposte in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati da non oltre due anni, alla data dei bandi di concorso. Sono abrogati gli articoli 21 e 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e l'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Le borse di studio attualmente in godimento relative alle leggi di cui al comma precedente cessano con l'anno accademico 1972-1973. Tuttavia i borsisti che non fruiranno di un contratto di cui al successivo articolo 7 potranno continuare a godere del residuo periodo di borsa secondo le attuali disposizioni.

Le borse sono ripartite tra le Facoltà e Scuole con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e uniformi indicati dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione avendo riguardo alle caratteristiche delle diverse Facoltà, alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica ed alle esigenze della programmazione economica. I Consigli di facoltà, nella composizione allargata di cui al successivo articolo 13, provvedono a destinare le borse alle singole discipline avendo riguardo al numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e ad altri criteri obiettivi.

Il Rettore dell'Università provvede con proprio decreto a bandire i relativi concorsi. La commissione giudicatrice è costituita dal titolare della disciplina e da altri due docenti di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal Consiglio di facoltà del pari allargato.

La borsa è individuale e indivisibile. I borsisti non possono cumularla con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alle dipendenze di enti e privati, nè possono svolgere attività commerciale o professionale privata, nè attività di consulenza presso privati o enti pubblici, nè rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che abbiano fini di lucro. Ai fini della loro formazione didattica, i borsisti sono utilizzati, per non meno di due giorni la settimana, per l'assistenza individuale agli studenti e per le esercitazioni secondo norme ed orari fissati dalla Facoltà. Essi svolgono principalmente attività di ricerca, sulla quale sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al Consiglio di facoltà; l'attività di ricerca deve essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una Università o Istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare della borsa è aumentato del 50 per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il Consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza della borsa. Avverso il provvedimento è dato ricorso al Ministro della pubblica istruzione, che decide in via definitiva sentita la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I borsisti hanno diritto al trattamento previdenziale ed assicurativo, mediante iscrizione loro e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, a cura e carico dell'Università, all'INPS e all'ENPDEDP.

Art. 7.

Contratti con laureati.

È istituito un fondo nazionale per consentire alle Università statali di stipulare, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, contratti quadriennali per l'importo lordo di lire 2.300.000 annui ciascuno con laureati, i quali nell'ultimo quinquennio abbiano svolto per almeno un anno attività di:

a) incaricati di insegnamento nelle facoltà e nelle scuole di perfezionamento, di

specializzazione o dirette a fini speciali annesso alle Facoltà;

b) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti CNR che abbiano svolto la loro attività presso le Facoltà;

c) assistenti incaricati e assistenti incaricati supplenti;

d) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Possono essere stipulati contratti quadriennali anche con diplomati nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione post-laurea annesso alle Facoltà.

I contratti hanno lo scopo di avviare all'insegnamento, e di consentire altresì di collaborare all'attività scientifica degli istituti. Il contratto è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro continuativo retribuito alle dipendenze di enti pubblici o di privati, con qualsiasi forma di consulenza continuativa, con qualsiasi forma di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, con la titolarità di borse di studio e di ricerca da chiunque bandite. Decadono dal contratto i titolari ai quali venga conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle Università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Per gli anni accademici 1973-74 e 1974-75, l'ammontare del fondo di cui al primo comma è fissato, rispettivamente, in lire 13 miliardi e 800 milioni e in lire 18 miliardi e 400 milioni corrispondenti a 6.000 contratti da stipulare per l'anno accademico 1973-74 e ad altri 2.000 per l'anno accademico successivo. Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle Università statali nel proprio bilancio, sempreché l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al presente comma.

Il fondo è ripartito tra le Università statali con decreto del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto delle esigenze prospettate dalle Università stesse, sulla base di

criteri generali ed uniformi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il Senato accademico di ciascuna Università provvede al riparto tra le Facoltà, le quali attribuiscono le disponibilità alle singole discipline, con priorità per quelle impartite da almeno un triennio alle quali non corrisponde in atto un posto di assistente universitario di ruolo.

Per l'attribuzione dei contratti vengono indetti concorsi per ciascuna disciplina. La commissione esaminatrice è composta dal titolare dell'insegnamento, che la presiede, o dai titolari se esistono corsi sdoppiati della medesima disciplina, nonché da quattro docenti estratti a sorte su liste di dodici docenti della stessa disciplina o di discipline affini nell'Università, formate per ciascun concorso dal Consiglio di facoltà nella composizione allargata di cui al successivo articolo 12. Qualora almeno tre membri del Consiglio lo richiedano, la lista è formata per votazione segreta, con voto limitato a un terzo dei nominativi da designare.

Il contratto è successivamente stipulato dal Rettore dell'Università con il vincitore.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'Università. È tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni; ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

In caso di grave inadempienza il titolare della cattedra può proporre al Senato accademico la decadenza del contratto e l'apertura della procedura per stipularne un altro per il periodo residuo. Avverso tale provvedimento l'interessato può ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, che decide in via definitiva, sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENPDEDP, a cura e carico dell'Università.

Al termine del quadriennio, il titolare di contratto sulla cui attività didattica il Con-

siglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero, e riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti attualmente disponibili.

Art. 8.

*Nuova disciplina degli insegnamenti
e degli incarichi.*

Gli insegnamenti ufficiali nelle Facoltà sono impartiti dai professori ordinari, straordinari e associati. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria possono essere impartiti anche da professori incaricati.

I professori incaricati in servizio all'entrata in vigore della presente legge il cui incarico sia stato prorogato ai sensi e per gli effetti della legge 3 giugno 1971, n. 360, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria. Qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo, sono utilizzati per un diverso corso su decisione del Consiglio di facoltà e con il loro consenso. Qualora conseguano la nomina a professore associato presso la Facoltà in cui sono incaricati di insegnamento ufficiale hanno diritto alla titolarità dell'insegnamento stesso fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, semprechè non consentano ad una diversa assegnazione ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Nuovi incarichi di insegnamento retribuiti sono eventualmente conferiti nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, estendendo la detrazione di cui al secondo comma ai professori associati, e solo nell'ipotesi in cui risultino ancora vacanti incarichi di insegnamento una volta disposta la piena utilizzazione dei professori ordinari, straordinari e associati della facoltà nonchè degli incaricati di cui al precedente comma. Non possono comunque essere conferiti nuovi incarichi di insegnamento a titolo gratuito.

Possono presentare domanda per il conferimento di incarichi sia liberi docenti nella disciplina o in disciplina affine, sia titolari di gradi accademici superiori conseguiti all'estero, sia cultori della materia in possesso di laurea conseguita da almeno cinque anni alla data della domanda, o che abbiano superato il 35° anno di età, di riconosciuta competenza e valore. L'ordine di precedenza di cui all'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è soppresso; tuttavia le domande di professori ordinari, straordinari e associati possono essere prese in considerazione solo dopo che siano state esaminate quelle di chi non appartenga ai ruoli docenti dell'Università.

Le Facoltà sono tenute a motivare la proposta di conferimento in modo ampio e approfondito, sulla base da un lato di una valutazione comparativa dei titoli scientifici presentati dagli aspiranti, dall'altra dei gradi accademici italiani o stranieri, delle eventuali esperienze didattiche, delle opere compiute e degli uffici ricoperti. Nel concorso di più domande, la deliberazione è adottata, in base ai criteri sopra indicati, previa relazione scritta di apposite commissioni, costituite dalle Facoltà nel proprio seno.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge non potrà essere chiamato a prestare la propria opera nelle Università, nemmeno a titolo gratuito, personale docente o comunque addetto alla ricerca che non rientri in una delle ipotesi previste da questo o dai precedenti articoli.

È abrogato l'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360.

Art. 9.

Norme speciali per i policlinici e le cliniche universitarie.

Allo scopo di far fronte alle esigenze assistenziali, nonché di organizzazione tecnica e amministrativa dei Policlinici universitari e delle cliniche gestite direttamente dalle Università o da consorzi universitari, e in applicazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 128, 129 e 130 del 27 marzo

1969, i rispettivi consigli di amministrazione possono assumere mediante concorso, con incarico a tempo indeterminato, personale medico per compiti esclusivamente assistenziali, e personale non medico, entro contingenti che verranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della pubblica istruzione.

La spesa per il personale di cui al precedente comma graverà sui fondi dei policlinici e delle cliniche.

Tali incarichi, per quanto attiene al personale medico e al personale non medico, saranno contenuti nei limiti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1970, convertito con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Al personale medico in tal modo assunto viene riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello attribuito agli assistenti universitari di ruolo dalle vigenti disposizioni. Al restante personale viene riconosciuto un trattamento economico equivalente a quello del personale statale di ruolo delle corrispondenti categorie. Per tutto il personale e per i familiari a carico che non beneficiano di altre forme di previdenza sarà provveduto al trattamento previdenziale ed assicurativo mediante iscrizione all'INPS e all'ENPDEDP, a cura e carico dei policlinici e delle cliniche.

La gestione economica dei policlinici e delle cliniche di cui ai commi precedenti sarà tenuta distinta nell'ambito dell'amministrazione universitaria come gestione speciale, ai sensi degli articoli 58 e 59 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

Art. 10.

Nuove Università e corsi di laurea.

Le denominazioni di Università, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dagli Istituti di istruzione superiore statali e da quelli liberi legalmente riconosciuti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio dei Ministri approverà un piano per l'istituzione di nuove Università statali e il riconoscimento di Università libere, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed acquisite le osservazioni delle regioni interessate e delle Università preesistenti nel loro territorio. Per la Regione Trentino-Alto Adige vengono acquisite altresì le osservazioni dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata tenuto conto dei progetti presentati e previo esame da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si darà la precedenza:

a) alla istituzione di una nuova Università nelle regioni dove esistano Università con oltre 40.000 studenti;

b) alla istituzione di una nuova Università in ciascuna delle regioni che ne siano prive e che ne facciano motivata richiesta.

Sulla base del piano approvato dal Consiglio dei Ministri si procede alle istituzioni ed ai riconoscimenti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I Comitati tecnici delle Facoltà di nuova istituzione sono composti di tre professori ordinari, dei quali due sono designati dalla Sezione 1^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione. Due ulteriori membri sono designati: a) dal Senato accademico dell'Università che venga sdoppiata, o nella quale venga ad inserirsi la nuova Facoltà; b) dal Consiglio della facoltà al cui sdoppiamento si proceda nell'ambito della stessa Università. Nessuno può far parte contemporaneamente di due comitati tecnici. Decorso un biennio dalla nomina il Comitato tecnico decade di diritto. I suoi compo-

menti non possono essere chiamati a far parte di altro Comitato tecnico durante il successivo quinquennio.

Fino all'attuazione della riforma universitaria, le Università sono autorizzate ad attuare nell'ambito delle rispettive regioni, avvalendosi del proprio personale ed a carico del proprio bilancio corsi di laurea decentrati e corsi di insegnamento sussidiari realizzati con l'ausilio di apparati elettronici a circuito chiuso per la trasmissione di lezioni, esperienze di laboratorio ed esercitazioni su documenti, nonchè ad organizzare al medesimo fine lo scambio di registrazioni su documenti.

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto per ciascuno degli anni 1974 e 1975 lo stanziamento di 1 miliardo di lire per contributi al finanziamento delle attività previste nel precedente comma, con particolare riguardo alle Facoltà sovraffollate.

Art. 11.

Disposizioni per i piani di studio

Nell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, per « numero di insegnamenti stabilito » deve intendersi il numero complessivo, previsto dalle singole tabelle dei corsi di laurea, degli insegnamenti che lo studente è tenuto a superare per accedere all'esame di laurea.

Di tali insegnamenti va rispettata la durata, che dev'essere rapportata all'annualità, anche ai fini delle possibili sostituzioni degli insegnamenti previsti come obbligatori dalle singole tabelle con altri insegnamenti. Pertanto le discipline a corso pluriennale, indipendentemente dall'accertamento finale, possono essere sostituite con insegnamenti annuali o semestrali la cui somma corrisponda agli anni del corso pluriennale.

È ammessa, nello stesso senso, la sostituzione di più insegnamenti annuali con un insegnamento pluriennale.

Fermo restando quanto sopra disposto circa la durata, ogni decisione circa la validità dei singoli piani di studio è demandata al Consiglio di facoltà, che nelle decisio-

ni terrà conto, in relazione al carattere del corso di laurea, delle esigenze culturali e della preparazione professionale dello studente.

Art. 12.

Assegni di studio — Opere universitarie.

Il riparto fra le singole Università dello stanziamento annuale per la corresponsione degli assegni di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo tenuto conto:

a) del numero degli studenti italiani iscritti e in corso presso ciascuna Università, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'Università o in comuni contermini, e studenti provenienti da altri comuni;

b) del numero degli studenti ammessi in ciascuna Università alle graduatorie per il conferimento degli assegni di studio per il triennio precedente.

Il Ministro della pubblica istruzione promuove, anche per il tramite del Comitato nazionale delle opere universitarie, gli studi e le iniziative atti a realizzare progressivamente in tutte le Università il disposto dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, numero 80, in ordine alla corresponsione dell'assegno mediante servizi, fatta salva una quota in denaro per le piccole spese. A tal fine il 30 per cento del fondo di cui al comma primo è ripartito fra le Università che documentino di aver ottemperato all'anzidetto disposto, in proporzione dell'impegno finanziario di ciascuna opera nell'attuazione di servizi nel corso del precedente anno accademico, nonchè di quello inerente a progetti in via di esecuzione.

Il Consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna Università provvede, entro il 31 maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le Facoltà per i singoli corsi di laurea, tenuto conto del numero degli studenti italiani regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Per ciascuno degli anni accademici 1973-1974 e 1974-75 lo stanziamento di cui al primo comma è aumentato di 4 miliardi di lire.

La somma a disposizione di ciascuna Facoltà per assegni di studio è destinata per due terzi alle conferme degli assegni agli studenti che ne abbiano già fruito nel precedente anno accademico, a condizione che:

a) abbiano superato entro la sessione autunnale gli esami previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce la domanda;

b) appartengano a famiglie il cui reddito imponibile non superi le lire 1.800.000 annue, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico dopo il primo, ferme restando le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Il residuo terzo della somma disponibile è destinato per almeno due terzi agli studenti che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma, si iscrivano per la prima volta all'Università avendo riportato una votazione media non inferiore a 42/60 negli esami di maturità o di abilitazione e per la rimanente parte degli studenti che pur non avendo precedentemente fruito di assegno di studio si trovino tuttavia nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

Fra gli aspiranti all'attribuzione dell'assegno di cui ai commi precedenti si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito, in relazione ai voti di profitto. Per la formazione delle graduatorie e per il conferimento degli assegni il Consiglio dell'opera di ciascuna Università emana un apposito regolamento.

Agli studenti che si iscrivono al primo corso l'assegno è attribuito per un terzo al 31 dicembre e per due terzi dopo il superamento degli esami previsti dal piano di studi per il primo anno di corso, che deve avvenire entro l'ultimo appello della sessione di esame autunnale dell'anno stesso.

La conferma dell'assegno è disposta automaticamente solo nell'ambito della medesima Università, sempre che ne ricorrano le

condizioni di legge; lo studente che si trasferisce concorre con tutti gli aspiranti alla attribuzione dell'Università di nuova iscrizione.

Gli studenti che beneficiano degli assegni di studio sono tenuti alla regolare frequenza dei corsi. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna Università determina i modi di accertamento dell'osservanza dell'obbligo anzidetto, che è impegno d'onore del destinatario dell'assegno.

Gli studenti inclusi nelle graduatorie per l'attribuzione o la conferma dell'assegno di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo Stato provvede a rimborsare le Università delle somme corrispondenti.

Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta nell'ambito scolastico per le minoranze linguistiche.

Le Opere universitarie trasmettono annualmente agli uffici distrettuali delle imposte dirette un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli beneficiari. Le Opere universitarie sono tenute ad effettuare propri controlli anche per campione sull'effettiva sussistenza delle condizioni economiche richieste per la attribuzione o la conferma degli assegni di studio. Chiunque a tal fine abbia rilasciato o prodotto false dichiarazioni, attestazioni o documenti o comunque fornito una inesatta **presentazione dello stato economico** proprio o familiare, è punito, semprechè lo stesso fatto non sia più gravemente punito dalla legge penale, con la reclusione fino a 1 mese e con una multa pari al doppio della somma indebitamente lucrata.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Opere universitarie sono restituite alla normale gestione e decadono gli attuali commissari governativi. Fino all'attuazione della riforma universitaria, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168, i rappresentanti degli studenti nei consigli delle opere ven-

gono eletti a suffragio universale, diretto, libero e segreto, dagli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno in ciascuna Università. Il voto è limitato a un terzo degli eligendi. Le elezioni sono organizzate a cura e spese delle Università; il relativo regolamento è approvato dal Senato accademico consultate, ove esistano, le organizzazioni studentesche e tenute presenti le procedure della legge elettorale comunale e provinciale, fermo restando che nessun seggio può essere ubicato fuori delle sedi universitarie, nè essere chiuso prima del terzo giorno dall'apertura delle votazioni, e che tutte le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

Le elezioni sono valide se ad esse abbia partecipato un terzo degli aventi diritto. Gli eletti devono essere maggiori di età.

Art. 13.

*Consigli di facoltà
e Consigli di amministrazione.*

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari o ordinari ed alla persona di professori straordinari, ordinari e fuori ruolo, i Consigli di facoltà si riuniscono nella composizione allargata di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, ulteriormente integrata con i professori associati della Facoltà. Ai fini del coordinamento didattico, possono riunirsi a deliberare separatamente i professori ufficiali di ciascun corso di laurea, secondo norme fissate dalle Facoltà. Nessuno può far parte contemporaneamente di più Consigli di facoltà; qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni dalla nomina, e comunque entro l'inizio di ciascun anno accademico, ad esercitare l'opzione.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione delle Università sono integrati con un rappresentante degli studenti designato, nel proprio ambito, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di amministrazione delle

Opere universitarie, eletti a norma del penultimo comma dell'articolo 12.

Art. 14.

Trattamento economico del personale docente e assistente delle Università.

Ai docenti universitari di ruolo ordinari, straordinari e associati che non esercitano attività professionali ivi compresa quella retribuita ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1973, una indennità mensile pensionabile pari all'80 per cento dello stipendio iniziale del parametro spettante.

Per avere diritto all'indennità predetta ogni docente universitario di ruolo deve dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico, sotto la propria responsabilità, di non esercitare attività professionale; il Consiglio di amministrazione dell'Università, cui il docente appartiene, effettua gli accertamenti necessari d'intesa con l'Amministrazione finanziaria.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno; assorbe l'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749; è subordinata alla corresponsione dello stipendio. Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, la indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Al personale assistente del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 4 è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973, una indennità pensionabile nella misura mensile lorda di lire 75.000, con l'osservanza della disciplina di cui al precedente comma. Detta indennità è cumulabile con quella di ricerca scientifica.

Ai professori del ruolo aggregato è corrisposta, con effetto dal 1° luglio 1973 e fino al collocamento nel ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 3, una indennità pensionabile nella misura mensile lorda di lire 80.000, con l'osservanza della disciplina di cui al terzo comma.

Le indennità previste dal presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione per incarico di insegnamento, salva l'opzione per il solo personale assistente.

Al professore associato è attribuito il parametro di stipendio 387 all'atto della nomina ed i parametri 443, 465 e 564 rispettivamente dopo 3, 5 e 4 anni.

A favore del personale nominato professore associato è valutato, ai fini della anzianità utile per il conseguimento del parametro di stipendio 443, il servizio prestato in qualità di assistente di ruolo.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei professori e degli assistenti di ruolo di cui alla nota alla tabella unica, quadro terzo, sezione A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Lo stanziamento di lire 100 milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingue e letterature straniere a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.

Art. 15.

Stanziamenti aggiuntivi per la ricerca scientifica.

Per ciascuno degli anni 1974 e 1975 è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione uno stanziamento aggiuntivo di lire 5 miliardi per il potenziamento delle attrezzature scientifiche e didattiche e dei servizi delle Università statali che verrà ripartito in base a criteri generali indicati dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 16.

Copertura finanziaria.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 16.000 milioni si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.